

Protocollo d'accoglienza

(Approvato dal Collegio dei docenti con del. N. 12/19_20 del 12/09/2019)

Il protocollo d'accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri. E' uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico elaborato dalla Commissione Intercultura. Al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana, ma anche all'integrazione in senso scolastico e sociale.

Il protocollo definisce pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le funzioni, gli strumenti, le risorse a disposizione, consentendo alla scuola di superare una gestione dell'inserimento e una risposta pedagogica caratterizzate spesso da interventi occasionali e frammentari.

Il Protocollo prevede la formazione di una Commissione accoglienza e la designazione di un Responsabile dell'accoglienza.

Funzioni della Commissione Accoglienza

La **Commissione Accoglienza** si impegna a:

- redigere il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri e a rivederlo tutte le volte che sarà necessario
- raccogliere informazioni sugli alunni stranieri (dati anagrafici, percorso scolastico, situazione familiare...)
- accertare il livello culturale degli alunni stranieri e misurare la competenza linguistica
- Comunicare al Consiglio di Classe ospitante le informazioni raccolte, supportarlo ove necessario e fare da tramite con la famiglia/i tutori dell'alunno straniero
- Supportare il Consiglio di Classe nell'elaborazione di un piano didattico personalizzato
- incontrare/relazionare con le famiglie
- organizzare i corsi e gli interventi di italiano L2 su più livelli per gli allievi stranieri
- monitorare gli alunni coinvolti, verificando l'utilità degli interventi programmati
- Determinare la classe di inserimento dell'alunno straniero

Componenti Commissione Accoglienza

La commissione accoglienza è composta

1. Dal Dirigente Scolastico
2. da un Coordinatore responsabile
3. Da un impiegato amministrativo (segue la pratica di iscrizione, raccoglie la documentazione)
4. Da un docente di Italiano/Italiano L2 (verifica le competenze linguistiche dell'alunno straniero)
5. Da un docente di discipline matematiche (verifica le competenze matematiche dell'alunno)

straniero)

6. Da un docente di lingua straniera o da un mediatore culturale, qualora sia necessario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

> R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);

> C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90 cit.

> Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;

> Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica ").

> D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.. .", in particolare, art. 45 .

Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine, le disposizioni sono costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381 -390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione).

> I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno , in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

> All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n.394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate

> **Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).**

> Legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III)

> D.L. del 25 Luglio 1998 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

> D.P.R. 394 del 31/8/1999 ART.45 che regola l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi e la

possibilità di individualizzazione dei percorsi

- > C.M. N.24 del 1 marzo 2006: "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"
- > "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" dell'Ottobre 2007
- > L'atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 200

FASE AMMINISTRATIVA

La prima fase dell'accoglienza, che rappresenta il primo rapporto della famiglia dell'alunno con l'istituzione scolastica, è quella amministrativo-burocratica. La fase amministrativa è affidata ad un incaricato dell'ufficio di segreteria, che ha il compito di:

- consegnare i moduli di iscrizione;
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;
- accertare la presenza dei **documenti anagrafici** (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza), **sanitari** (vaccinazioni obbligatorie. Nel caso ne siano sprovvisti, gli alunni vanno iscritti ugualmente; sarà il Dirigente scolastico a rivolgersi alla A.S.L. di competenza) e **scolastici** (certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese di origine o dichiarazione del genitore attestante la classe o l'istituto frequentati);
- informare la famiglia sull'organizzazione generale della scuola
- fissare il primo incontro con la Commissione di accoglienza e comunicarne ai genitori la data;

FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE

La Commissione d'accoglienza, attiverà il colloquio con la famiglia, utile a conoscere la storia pregressa (personale e didattica) dello studente, ma anche ad avviare un dialogo e un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia. La Commissione di accoglienza si occupa pertanto di:

- ☒ effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia;
- ☒ raccogliere informazioni sulla storia scolastica e personale del bambino, stendendo una iniziale biografia dell'alunno;
- ☒ raccogliere informazioni sul sistema scolastico del Paese di provenienza;
- ☒ facilitare la conoscenza dell'ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui è possibile usufruire: trasporti, corsi di recupero, istruzione peer to peer;
- ☒ illustrare la normativa vigente nella scuola;
- ☒ illustrare i progetti in atto
- ☒ svolgere il colloquio con l'alunno
- ☒ somministrare i test d'ingresso e trasmettere le informazioni ricavate ai futuri insegnanti di classe;
- ☒ comunicare alla Segreteria la classe di iscrizione;

☒ collaborare con i docenti di classe per individuare percorsi di facilitazione, come previsto dall'art. 45, comma 4, del D.P.R. 394/99;

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

> I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione Interculturale determini l'iscrizione dell'alunno ad una classe inferiore

> La classe viene individuata dal Dirigente e dalla Commissione Intercultura tenendo conto:

- del numero degli alunni che compongono la classe
- delle caratteristiche del gruppo (casi problematici, disagio, handicap, situazioni di svantaggio della classe).

> La classe viene individuata anche tenendo conto di:

- Il corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza
- Il titolo di studi eventualmente posseduto dall'alunno
- l' accertamento culturale e alle informazioni raccolte sull'alunno.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

> ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe.

> Ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato

> Il Piano di Studio Personalizzato (PSP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.

> Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

1. il percorso scolastico pregresso;
2. I progressi rispetto alla situazione di partenza;

3. i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
4. la motivazione;
5. la partecipazione;
6. l'impegno.

La C.M. 24/2006 recita: "... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni."

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" oppure " la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua".

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

Il consiglio di classe, potrà, anche elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongano una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico. Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato.

Quando l'alunno raggiungerà il livello adeguato (B1) si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline. Per fare ciò, è necessaria la maggior collaborazione possibile tra il docente di L2 e il consiglio di classe, così da permettere la corretta valutazione dello studente, sia in itinere, sia al termine dell'anno.

Olbia, 28 settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi ANTOLINI)